

# Collegio di disciplina

Commissione redigente

# Il collegio di disciplina - l. n. 240/2010

## Art. 10 – Procedimento disciplinare

1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18

Le fasi del procedimento disciplinare (iniziativa, istruttoria, deliberazione), gli organi e le rispettive competenze (rettore, collegio disciplinare e CdA) e la tempistica sono previsti direttamente dalla l. n. 240/2010

In ossequio al principio di legalità in materia di sanzioni amministrative, la tipologia di sanzioni rimane fissata direttamente dalla normativa vigente (r.d. 31 agosto 1933, n. 1592)

Lo Statuto deve prevedere le modalità di costituzione del collegio (esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, in modo da operare secondo il principio del giudizio fra pari)

## La composizione del collegio nella disciplina previgente (art. 3 l.16.1.06, n. 18)

*«Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato «collegio», con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da **cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore ... Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio come membro effettivo. Il collegio è presieduto dal **presidente** del CUN o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato scelto **fra i professori ordinari componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente**»***

# Designazione del collegio

chi designa i componenti del collegio?

il Senato accademico

*(in ossequio ai principi di indipendenza e terzietà è escluso il Rettore, perché esercita l'iniziativa dell'azione disciplinare; è escluso il Cda, perché delibera la sanzione in conformità al parere vincolante del collegio di disciplina)*

# Composizione e modalità di funzionamento

l. n. 240/2010: composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, in modo da operare secondo il principio del giudizio fra pari

Proposta:

9 membri = 3PO, 3PA, 3 RTI a tempo pieno

+ 3 supplenti: 1 PO, 1 PA e 1 RTI

Presidente del collegio: eletto tra i componenti del collegio, secondo modalità fissate da un apposito regolamento approvato dal Senato

Modalità di funzionamento del collegio: fissate da apposito regolamento approvato dal Senato, salvo la regola, prevista direttamente in Statuto, secondo cui il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente



*Fine della presentazione*  
*Grazie*